



ALI ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ELEZIONE
DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI NAZIONALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina le procedure elettive dei seguenti Organi associativi nazionali:
 - a) del Consiglio Nazionale;
 - b) della Giunta Nazionale;
 - c) del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) del Collegio dei Probiviri;
 - e) del Presidente.

Art. 2

Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri

1. E' istituita all'interno dell'Ali nazionale una Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, composta, dal vice-presidente responsabile dell'organizzazione quale Coordinatore, dal tesoriere e da altri due commissari scelti tra i componenti della segreteria nazionale.
2. Nella sua prima seduta, convocata dal Coordinatore, la Commissione nomina, a maggioranza, al proprio interno il Segretario.
3. Sono compiti della Commissione:
 - a) predisporre i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature per gli organi associativi nazionali di cui all'art. 1, lettere a, b, c;
 - b) ricevere le candidature ed accertarne la sussistenza dei requisiti per l'eleggibilità ai sensi degli artt. 10-11 dello statuto agli Organi associativi nazionali di cui all'art. 1, lettere a, b, c, e/o di eventuali cause di incompatibilità;
 - c) decidere sui reclami proposti avverso le esclusioni dagli elenchi dei candidati;
 - d) verificare il diritto di voto degli associati presenti in Assemblea;
 - e) coadiuvare il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea nel sovrintendere allo svolgimento delle votazioni;
 - f) coadiuvare gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali.

4. Dei lavori della Commissione che precedono l'Assemblea si redige succinto processo verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.
5. La commissione ha sede presso la sede dell'associazione.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. ai sensi degli artt. 10-11 dello statuto per procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'eleggibilità agli Organi associativi di cui all'art. 1, lettere a, b, c, e/o di eventuali cause di incompatibilità, le candidature sono presentate per iscritto, via e-mail, alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, fino a 10 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
2. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull'apposito modulo predisposto dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, con la quale ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di componente di uno degli Organi associativi nazionali di cui all'art. 1, lettere a, b, c, ed attesta il possesso dei requisiti per l'eleggibilità e l'assenza di cause di incompatibilità. (artt. 10-11 statuto)

Art. 4

Elenchi dei candidati

1. Non oltre 7 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri compila gli elenchi dei candidati ammessi per ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, lettere a, b, c.
2. Ciascun elenco è compilato con il cognome, il nome, la libreria e la città di provenienza dei candidati.
3. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 dello statuto l'elenco dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti reca il nominativo di ciascun candidato con l'indicazione di almeno uno che sia iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
4. Gli elenchi dei candidati sono affissi presso i locali dell'Assemblea, per tutta la sua durata.

Art. 5

Esclusioni e Reclami

1. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti per l'eleggibilità in uno degli organi associativi di cui all'art. 1, lettere a, b, c, a cui le rispettive candidature si riferiscono, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 4, comunica per iscritto, via *e-mail*, i motivi dell'esclusione dagli elenchi predetti.
2. I soggetti esclusi possono presentare reclamo alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri che decide, a maggioranza dei propri componenti, non oltre 5 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
3. La decisione sul ricorso da parte della Commissione è comunicata per iscritto, via *e-mail*, all'interessato il giorno stesso in cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione provvede alla integrazione degli elenchi.

Art. 6

Schede elettorali

1. Per ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, lettere a, b, c, è prevista una scheda con in ordine alfabetico i nomi dei candidati sulla quale la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri appone e sigla un numero corrispondente al numero dei voti attribuiti a ciascun elettore, in base alla propria fascia di contribuzione, alle deleghe e all'eventuale voto della presidenza provinciale Ali. Ai sensi dello statuto gli elettori dovranno indicare nelle schede: fino a 15 nominativi fra i candidati per l'elezione al Consiglio Nazionale (art.19 statuto), fino a 5 candidati per l'elezione al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 24 statuto), fino a 5 candidati per l'elezione al Collegio dei Probiviri (art. 25 statuto).
2. Ogni scheda elettorale reca l'indicazione dell'Organo associativo nazionale di cui all'art. 1, lettere a, b, c, da eleggere.
3. Le schede elettorali di cui ai precedenti commi saranno consegnate ai soci effettivi presenti all'atto della verifica dei poteri. Al ritiro delle schede elettorali per la votazione dell'Organo da eleggere, gli elettori firmeranno formale ricevuta delle schede consegnate ed all'uopo verificate, divenendo da tale momento unici responsabili a titolo personale delle schede ricevute.

Art. 7
Votazioni

1. Il voto per eleggere ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, lettere a, b, c, può essere segreto o palese.
2. La votazione è unica per ciascuno degli Organi associativi nazionali da eleggere.
3. Il voto si esprime validamente attraverso la compilazione delle schede elettorali su cui vanno indicati con un segno il cognome ed il nome dei candidati prescelti, in numero non superiore al numero dei componenti dell'Organo associativo da eleggere, pena l'annullamento della scheda. Le votazioni dovranno essere effettuate nella sede dell'Assemblea.
4. Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede bianche.
5. Qualora il numero degli eletti risulti inferiore al numero dei componenti dell'Organo associativo nazionale da eleggere, si procederà per l'elezione della parte mancante ad una nuova votazione da tenersi seduta stante.

Art. 8
Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti

1. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea che saranno coadiuvati dai componenti della commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri ai sensi dell'art 2 comma 3 lettera f del presente regolamento
2. Per ciascun Organo associativo di cui all'art. 1, lettere a, b, c, da eleggere viene redatta apposita graduatoria dei candidati in ordine decrescente per numero di preferenze ricevute
3. Nei limiti del numero dei componenti degli Organi associativi di cui all'art. 1, lettere a, b, c, da eleggere e fermi restando i criteri di composizione di ciascun Organo, risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voti, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 7 dello Statuto.
4. I risultati delle votazioni, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, sono resi noti all'Assemblea, che su proposta del Presidente procede alla proclamazione degli eletti.
5. Ai soggetti eletti che risultano trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale (restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale), il Collegio dei

Probiviri comunica entro 10 giorni l'inderogabile decadenza dalla carica ricoperta; a loro subentra il primo dei non eletti

6 Eventuali decadenze e relative sostituzioni sono comunicate dal Collegio dei Probiviri a tutti gli eletti di ciascun Organo associativo nazionale.

Art. 9

Votazione per l'elezione del Presidente, della Giunta e Cooptazioni

1. I membri del nuovo Consiglio Nazionale si riuniscono subito dopo la loro elezione, prima dello scioglimento dell'Assemblea, per nominare al loro interno a scrutinio segreto o palese il Presidente dell'Ali nazionale (art. 20 dello Statuto).

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente neoeletto, procede alla elezione tra i propri componenti fino a un massimo di cinque Vice Presidenti di cui uno vicario, che insieme al Presidente e al Tesoriere andranno a comporre la Giunta.

Inoltre, il Consiglio procede alla cooptazione del Presidente dei Giovani Librai, insieme a quella di un massimo di cinque operatori associati senza diritto di voto secondo le indicazioni dello Statuto artt. 19 e 20.

3. La nomina del neo presidente dell'associazione e delle eventuali altre nomine da lui proposte ai sensi dell'art 2 del presente regolamento, sono comunicate all'Assemblea dal presidente della stessa.

Art. 10

Sostituzione di componenti degli Organi associativi nazionali in corso di esercizio

1. Alla sostituzione di uno o più componenti di Organi associativi di cui all'art. 1, lettere a, b, c, venuti a mancare in corso di esercizio, ovvero dichiarati decaduti, si provvede mediante sostituzione con i primi dei non eletti dell'organo associativo di riferimento e, qualora i primi dei non eletti fossero già stati inseriti, con i successivi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2023.